

(N. 301)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, Comunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei Deputati nella seduta del 24 febbraio 1949 (V. Stampato N. 194-Urgenza)

presentato dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MARZO 1949

Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I primi due commi dell'articolo 1 dell'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono sostituiti dai seguenti:

«Tranne quanto disposto nel comma successivo, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

«Il trattamento di missione per gli agenti e per i salariati, temporanei e giornalieri,

addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, è stabilito nel modo seguente:

1° per le missioni effettuate fuori e dentro l'ambito del circolo di durata superiore alle 24 ore sono applicabili integralmente le norme e le aliquote di cui al decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7:

agenti di ruolo L. 1.390
agenti non di ruolo ed operai . . . » 1.285

2° indennità di sola pernottazione:

agenti di ruolo, agenti non di ruolo ed operai L. 690

3° diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci

ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio:

agenti di ruolo, agenti non di ruolo ed operai L. 400

« Per le assenze eccedenti le 10 ore, gli agenti ed operai predetti percepiranno la diaria sopra stabilita e inoltre, limitatamente all'eccedenza, la indennità per servizio straordinario, prevista dalle norme vigenti;

4° indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di mobili e materiali:
agenti di ruolo L. 400

agenti non di ruolo ed operai specializzati L. 250
operai manovali » 150

5° indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dall'Amministrazione: agenti ed operai lire 1,50 a chilometro.

6° indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai lire 6 a chilometro ».

Art. 2.

Le modificazioni di cui all'articolo precedente hanno efficacia dal 1° gennaio 1948.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GRONCHI